

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO CON ISTANZE EX ARTT. 52 CO.2 E 116 COMMA 2 C.P.A.

Nell'interesse di **Elisabetta Pavanello**, C.F. PVNLBT03T42L219J, rappresentato, difeso e meglio generalizzato, giusta procura speciale in calce al ricorso, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di errori o omissioni, dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle *mails* info@avvocatomichelebonetti.it - santi.delia@avvocatosantidelia.it e *pec* michelebonetti@ordineavvocatiroma.org - avvsantidelia@cnfpec.it, elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino, 47 (Studio Legale Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia)

contro

il **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, il **CISIA e nei confronti di: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**, in persona del Rettore *pro tempore*, il **CINECA** e dei controinteressati in atti

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

- 1) del Decreto 24 giugno 2022 n. 583 del Ministro dell'Università e della ricerca, recante *“Nuove modalità e contenuti” per l'a.a. 2023/2024 e 2024/2025*;
- 2) D.M. n. 1107 del 24 settembre 2022 e i relativi allegati *“Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024”*;
- 3) del medesimo D.M. n. 1107/22 allegato 2 sul modello scientifico e i criteri di valutazione delle prove secondo il coefficiente di equalizzazione e nella parte in cui dispone che *“Le prove di ammissione TOLC sono articolate in n. 50 items”*;
- 4) del Decreto Direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022 e i relativi allegati sulle

“Modalità di svolgimento del test “TOLC” e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”;

5) del D.M. n. 993 del 28 luglio 2023 sulla *“Definizione dei posti disponibili per l’accesso per i corsi di laurea magistrale in veterinaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE”;*

6) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell’allegato 1 e dell’allegato 2 al D.M. 1107/22 e concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;

7) del Bando di ammissione al CdL in Veterinaria dell’Università in epigrafe;

8) della prova e delle prove di ammissione consistenti nel questionario erogato tramite la piattaforma informatica CISIA e di tutti i quesiti somministrati ai candidati;

9) dei verbali, ove esistenti, di correzione dei compiti;

10) della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”;

11) della graduatoria unica del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Veterinaria per l’a.a. 2023/24 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 5 settembre 2023, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l’iscrizione di parte ricorrente;

12) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

13) dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha

svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

14) del D.M. 1107/22, nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;

15) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

16) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;

17) degli stessi DD.MM. nella parte in cui dispongono che *“il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonché di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto”*, nella parte in cui (allegato 2) è interpretato dal CISIA quale fonte autorizzativa a non fornire copia della prova di concorso somministrata e degli altri di dati di equalizzazione giusta nota meglio specificata in atti che parimenti si impugna, nonché nella parte in cui *“le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro “status” e in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria*

di appartenenza”; della nota di diniego del Cisia sull’accesso a di parte ricorrente e meglio specificata nell’indice degli atti ove non si concede l’estrazione delle prove e il resto della documentazione richiesta e per tutti i motivi avanzati nel presente atto;

18) del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;

19) del diniego all’iscrizione al corso di laurea in medicina veterinaria presso l’Università degli studi di Torino;

20) del riscontro all’istanza di inserimento in sovrannumero pervenuto dall’Università di Torino in data 10 ottobre 2023;

21) del riscontro all’istanza di iscrizione presso l’Università di Torino, pervenuto in data 11 settembre 2023 a firma del Dirigente della Direzione Didattica e Servizi agli studenti di Torino;

22) del diniego, anche tacito, dell’Università degli Studi di Sassari;

23) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

FATTO

1. Sulla posizione peculiare di parte ricorrente.

1.1. Parte ricorrente si è cimentata con le prove di ammissione al corso di laurea in medicina Veterinaria per l’a.a. 2023/24, indicando come prima opzione l’Ateneo di Torino.

La Sig.ra Pavanello conseguiva il **punteggio di 58,71 collocandosi in graduatoria alla posizione n. 1148 utile, ad oggi**, per l’immatricolazione in prima sede.

L'ultimo in posizione utile per l'immatricolazione nel corso di laurea in medicina Veterinaria presso l'Ateneo di Torino, difatti, ha il punteggio di 56,86 (ovverosia 1.85 punti in meno della ricorrente) ed è collocato in graduatoria alla posizione 1557 (ovverosia 409 posti dopo la posizione della ricorrente).

Tale dato si riporta di seguito graficamente:

Punteggio della ricorrente	Punteggio dell'ultimo ammesso a Veterinaria Torino	Posizione della ricorrente	Posizione dell'ultimo ammesso a Veterinaria Torino
58,71	56,86 (-1,85)	1148	1557 (+ 409)

1.2. In data 7 settembre, trovandosi nella condizione di “prenotata”, la Sig.ra Pavanello si immatricolava presso l'Ateneo di Sassari. Alla ricorrente era ben noto che essendo “prenotata” e non “assegnata” avrebbe potuto attendere ulteriori scorrimenti, tuttavia si vedeva costretta all'immatricolazione per circostanze legate alle proprie condizioni di salute di cui si dirà di seguito. L'iscrizione a Sassari veniva effettuata in quanto la ricorrente è affetta da una grave disabilità e aveva la necessità di equipaggiarsi al meglio e per tempo, in una nuova città, ausiliata dalla madre e con largo anticipo, senza che ciò andasse a discapito dell'imminente inizio dell'anno accademico.

La Sig.ra Pavanello, difatti, è affetta da grave ipoacusia sensoriale insorta durante l'età evolutiva ed ha una percentuale di **invalidità civile dell'80%**. Tale invalidità è comprovata dalle certificazioni INPS, oltre che dalla certificazione medica rilasciata dalla Dr.ssa Franca Bechis, nonché da visita audiologica e foniatria effettuata dalla Dr.ssa Claudia Cassandro presso la Città della Salute e della Scienza di Torino dalla cui osservazione si attesta la diagnosi secondo ICD 10 di: *“H90.2 sordità neurosensoriale bilaterale di verosimili origine ototossica e disturbo severo in ambito matematico in soggetto brillante cognitivamente”*.

La disabilità della Pavanello è tale da rendere necessario per la stessa un “periodo di adattamento” nella nuova città e nel nuovo Ateneo, motivo per il quale, come già anticipato, provvedeva immediatamente all'immatricolazione.

L'iscrizione a Sassari comportava, sulla graduatoria nazionale, "l'annullamento di tutte le altre preferenze espresse" e, dunque, la ricorrente in tal modo perdeva la possibilità di ambire ad iscriversi in sedi per lei maggiormente ambite.

1.3. Dopo l'iscrizione la Pavanello prendeva contezza della circostanza che l'Ateneo di Sassari non è attrezzato ad accogliere soggetti affetti da tale grave disabilità. L'unico ausilio possibile presso l'università sassarese, difatti, è una app di "trascrizione" mentre il professore spiega. L'Ateneo di Torino, invece, dove la ricorrente era già immatricolata nel corso di laurea affine in "Gestione e Produzione degli animali in allevamento e selvatici", adotta strumenti ben più adeguati per far fronte alla disabilità della ricorrente che, di fatto, consentono di abbattere in maniera concreta le c.d. barriere sensoriali e alla Pavanello di integrarsi nella vita accademica.

La circostanza che l'Ateneo di Sassari non potesse garantire alla ricorrente i supporti necessari per far fronte alla propria disabilità, rende di fatto impossibile per la Pavanello frequentare fruttuosamente il corso di studi ambito e ne abbassa notevolmente la qualità di vita a causa delle conseguenti difficoltà relazionali.

Tale elemento, a fronte della situazione peculiare della ricorrente, non può non essere tenuto in considerazione dall'Amministrazione che deve consentirle di ottenere l'assegnazione di un posto presso l'Ateneo di Torino ove, ad oggi, sarebbe in posizione utile per l'immatricolazione e ove ci sono ancora posti liberi e disponibili.

1.3.1. Previo contatto con l'Ufficio Studenti con disabilità si procedeva ad inoltrare due distinte richieste (una in data 12 settembre 2023 ed una in data 20 settembre 2023) in cui, rappresentando la situazione, si richiedeva l'ammissione, anche ai sensi del Regio Decreto 4 giugno 1938, n. 1269 ed anche in sovrannumero, presso l'Ateneo torinese. Quest'ultimo, pur confermando alla Pavanello la possibilità di utilizzare importanti ausili in caso di iscrizione presso di loro, in data 10 ottobre 2023, riscontrava l'istanza affermando di non poter accogliere la richiesta della ricorrente e richiamando, genericamente, le disposizioni del bando.

1.3.2. Ulteriormente la ricorrente riceveva una missiva in data 11 settembre 2023 in cui, espressamente, il Dirigente della Direzione Didattica e Servizi agli studenti di Torino,

affermava che “*La gestione della graduatoria, e quindi anche l'assegnazione dei candidati ai diversi Atenei, è gestita dal Ministero dell'Università e Ricerca (MUR) trattandosi di graduatorie a livello nazionale. Le assegnazioni agli Atenei e i relativi scorrimenti di graduatoria avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi decreti ministeriali che avviano i concorsi di ammissione a Medicina Veterinaria e a Medicina e Chirurgia. Gli Atenei, sulla base dei nominativi comunicati di volta in volta dal MUR, procedono a gestire le operazioni di immatricolazione. **La sua richiesta, seppure fondata da motivazioni del tutto ragionevoli e condivisibili, non può essere quindi accolta/gestita da singoli Atenei, proprio per le motivazioni sopra indicate. Come promesso ho parlato con la prof.ssa Cecilia Marchisio, delegata del Rettore per gli studenti con disabilità presso l'Università di Torino, a cui ho presentato il suo caso. La prof.ssa mi ha detto che aveva visto la sua mail e che, condividendo quanto sopra, proverà a capire con la CNUDD (CONFERENZA NAZIONALE UNIVERSITARIA DEI DELEGATI PER LA DISABILITÀ) all'interno della CRUI quali eventuali azioni si possano fare. Sicuramente una strada è quella di rivolgersi direttamente al Ministero portando la sua istanza finalizzata ad un cambio di assegnazione (o trasferimento) da Sassari a Torino, anche come soprannumeraria al fine di non incorrere in problemi legati all'attuale graduatoria di Torino***”.

L'Ateneo, dunque, da un lato afferma che non vi sono problemi per l'Ateneo a consentire l'iscrizione della ricorrente dall'altro, in maniera del tutto contraddittoria, respinge la richiesta della Pavanello.

1.4. La vicenda deve essere analizzata tenendo conto della circostanza che la ricorrente deve organizzare tutta la propria vita in base alla propria disabilità. È per questo motivo che, una volta venuta a conoscenza del fatto che a Sassari non avrebbe potuto avere supporti adeguati, ha fatto richiesta di iscrizione a Torino ove, dal cospicuo carteggio che si versa in atti, è emerso che l'ateneo non avrebbe alcun problema a consentirle l'iscrizione e che la ricorrente avrebbe tutti gli strumenti idonei per abbattere le barriere sensoriali.

L'iscrizione a Torino, peraltro, Le consentirebbe di rimanere nella città ove è seguita per la disabilità di cui soffre. Nella relazione Audioprotesica redatta dalla Dr.ssa Giulianati in data 14 settembre 2023, che si allega, si legge che è fondamentale che la ricorrente, proprio per la peculiarità del caso e delle condizioni, possa essere visitata e trattata costantemente senza i disagi della lontananza.

1.5. Nell'ateneo ambito, peraltro, vi sono ancora posti liberi e disponibili che devono essere attribuiti, come ampiamente affermato anche dalla più recente ed autorevole giurisprudenza sul punto. Nel caso di specie gli Atenei possono agire anche in virtù della propria autonomia, consentendo l'assegnazione della Pavanello presso l'Università di Torino ove a tutt'oggi vi sono 6 posti ancora liberi e disponibili.

1.6. La Sig.ra Pavanello, peraltro, chiede di potersi iscrivere nel corso di laurea ambito e nell'Ateneo di prima opzione "per merito", in quanto ad oggi ha un punteggio utile per l'iscrizione in prima sede.

1.7. La ricorrente ha interesse ad ottenere un provvedimento cautelare che le consenta l'immediata iscrizione presso l'Ateneo ambito, anche in soprannumero e con riserva, nell'attesa di un provvedimento di merito.

1.8. La ricorrente ha altresì inoltrato al Ministero una specifica istanza di assegnazione all'Ateneo di Torino tuttavia, il MUR, non ha fornito alcun riscontro.

2. Il nuovo sistema TOLC.

Come anticipato parte ricorrente ha sostenuto il test per l'ammissione al corso di laurea di Veterinaria per l'a.a. 2023/24 ottenendo il punteggio di **58,71**, indicando come prima opzione l'Ateneo di Torino ove, in ragione delle censure svolte nel presente atto, si sarebbe potuta iscrivere sin dalla prima pubblicazione della graduatoria quando il punteggio utile per l'iscrizione era 60,19.

2.1. Dopo 24 anni dalla prima prova il Ministero ha deciso di cambiare le modalità di accesso ai corsi di laurea di Medicina e Veterinaria in modo epocale. Ciò è intervenuto per il tramite di un Decreto Ministeriale e mediante una delega in bianco nello stesso DM ad un successivo Decreto Direttoriale. Viene mutato uno dei crismi intoccati dall'introduzione del test: la prova non è più unica ed in unica data e i quesiti non sono

più gli stessi per tutti i candidati. Ad essi sono somministrate domande differenti attinte da un'unica banca dati in sessioni diverse (2 per anno) con un'unica graduatoria nazionale a settembre. Viene inoltre introdotto un sistema di equalizzazione del punteggio che si aggiunge a quello “vero” ottenuto sul campo. A quanto ammonta questo valore? Non vi è ancora un dato certo perché il Ministero e CISIA non hanno fornito riscontro all'istanza di accesso inoltrata da tutti i ricorrenti ma, dal “campione” (di quasi 500 candidati per lo più riguardanti invero il test di Medicina, ovvero di un valore che può solo aumentare ove il Ministero svelerà i dati richiesti) che abbiamo potuto rilevare sulla base della valutazione delle prove dei singoli partecipanti che si sono rivolti a questa difesa, abbiamo appurato che il “bonus equalizzazione” (che in futuro per comodità definiremo **bonus**) **è un valore che va da 31,26 a 38,58** (per un “gap differenziale” di ben **7,32** punti).

Non disponendo di un campione adeguato su Veterinaria il dato è legato a quello di Medicina auspicando che, in accoglimento dell'istanza istruttoria, possa correggersi l'eventuale dato di cui sopra e che a parere della difesa non può che aumentare.

L'attuale ultimo ammesso ha il punteggio di 55,18 e nei 7,32 punti bonus che, per mera casualità viene attribuito in funzione dell'equalizzatore, vi sono circa 2.567 candidati¹ più del doppio rispetto ai posti banditi. Concretamente, dunque, la collocazione in graduatoria dei concorrenti dipende da un valore legato all'equalizzatore che nel caso di specie è stato determinante.

2.2. Perché si è cambiato sistema dopo 24 anni ritenendo di poter sacrificare l'oggettività di una valutazione data da una prova unica ed uguale per tutti.

Lo spiega il Decreto Ministeriale riferendosi a due provvedimenti fondamentali: un **Tavolo tecnico e la risoluzione approvata in data 15 febbraio 2022 dalla VII Commissione** parlamentare (cultura, scienza e istruzione) n. 7-00789.

Tali documenti indicano le ragioni del mutamento del sistema con una bussola chiara di riferimento. L'obiettivo, è quello di eliminare (o almeno calmierare) l'alea della

¹ Dalla posizione n. 1392 con il punteggio di 55,49 alla posizione n. 3959 con il punteggio di 48,46.

somministrazione di test inaspettati, totalmente distanti dall'effettiva capacità di valutazione dei candidati (perché dovesse sapersi il significato di “grattachecca” per fare il veterinario?) attuando un processo di preparazione specifica dei candidati che dovranno già sapere, sulla base del materiale consegnato loro durante la preparazione al percorso a seguito dell'iscrizione, su cosa concretamente il test verterà, misurandosi, già durante tale percorso, con gli altri candidati.

Ecco cosa si legge nella sintesi del Tavolo tecnico. Si tratta di un **“i test TOLC erogati potranno essere differenziati su più versioni parallele ma di pari difficoltà e selettività, statisticamente garantita dal lavoro di calibrazione ex-ante ed ex-post su ciascun item impiegato per comporre le diverse versioni dei test.** Si potrà partecipare indipendentemente dall'anno di conseguimento del diploma”. Alle mere esercitazioni online, che dovevano già esserci nell'ambito del precedente test, si sostituiscono “vere e proprie prove di posizionamento, ovverosia con indicazione al/alla candidato/a del suo posizionamento rispetto ai precedenti risultati del test TOLC-Medicina, feedback particolareggiato sugli item comprensivo della loro difficoltà, di quali sono stati risposti correttamente e quali in modo erroneo, quali siano gli argomenti da studiare per migliorare la performance sui secondi, e dove reperire online corsi e materiali per supportare l'apprendimento di quegli argomenti”.

I punti della sintesi del tavolo tecnico riportano l'esigenza di “salvaguardare le pari opportunità di accesso di ogni candidato/a ad ogni singola posizione resa disponibile a livello nazionale, utilizzando per ciascuno/a di loro i medesimi criteri di selezione, e offrendo a ciascuno/a di loro i medesimi strumenti di orientamento e formazione” e “garantire trasparenza scientifica, metodologica e giuridica dell'intera filiera di “orientamento e ingresso” e in particolare dei criteri adottati nei concorsi di ammissione. Ove tali criteri richiedano la presentazione di punteggi conseguiti in test, le composizioni tematiche e i criteri costruttivi, se non i singoli item, saranno resi pubblici. Laddove si rendesse necessario rendere pubblici i singoli item, si ricorrerà alla pubblicazione di un vasto repository di item di difficoltà misurata, dal quale si attingerà per costruire versioni parallele e equivalenti dei test rendere disponibili, in

tempi rapidi, esercitazioni online, su test simili, per composizione tematica, al test che sarà erogato”.

La risoluzione citata nel D.M. in epigrafe imponeva di “c) *attivare Massive open online courses (Mooc) disciplinari, fruibili su piattaforme nazionali, su corsi sia specifici per il corso di laurea sia trasversali, rendendoli disponibili online in tempi ravvicinati e comunque tali da rendere utili tali corsi ai fini della preparazione dei candidati ai test erogati con le nuove modalità di cui alla lettera a);*

d) definire materiali e informazioni da mettere a disposizione dei docenti e delle scuole secondarie superiori per aiutare le attività di orientamento degli studenti nella scelta degli studi universitari;

e) predisporre test psicoattitudinali autosomministrati per l'autovalutazione cui gli studenti possano accedere online in autonomia, i cui risultati comunque non determinino effetti sui punteggi al fine della selezione degli studenti;

f) adoperarsi affinché siano erogati test online di orientamento e ingresso della tipologia Tolc, con una specifica declinazione, aventi le seguenti caratteristiche: la ripetibilità nel periodo precedente il concorso, la predeterminazione e pubblicizzazione dei giorni in cui i test saranno effettuati”. La nuova strutturazione del test, dunque, aveva come bussola di sistema la creazione di una banca dati di preparazione ed esercitazione su quello che doveva essere il test somministrato: nulla di tutto ciò è avvenuto ed anzi, CISIA e Ministero, non solo non hanno consentito la preparazione degli studenti con tali modalità, ma custodiscono gelosamente tali items che, nessuno ha visto (salva la nota vicenda di divulgazione dei quesiti somministrati) e non vogliono essere divulgati neanche all’esito dell’accesso.

2.3. Il risultato del cambiamento.

Il vantaggio della banca dati e delle plurime sessioni di esami *computer based*, dunque, avrebbe dovuto compensare la non più garantita **oggettività della valutazione, che solo una prova unica ed uguale per tutti può dare.** A contrario, stante il fatto che i criteri di valutazione della singola domanda sono solo astrattamente predeterminati, ma non

concretamente prevedibili, avvenendo solo ex post l'equalizzazione, parte ricorrente ha sostanzialmente partecipato ad una "prova al buio". Il risultato è disastroso perché:

- il beneficio dato dalla preparazione specifica attingendo ad una banca dati "*su test simili, per composizione tematica, al test che sarà erogato*" è inesistente, tanto che lo stesso CISIA e Ministero, a confutazione della sollevata questione di divulgazione dei test somministrati ad aprile, hanno sostenuto per difendersi che ciò non sia accaduto, non essendo stato consentito a nessuno di prepararsi in tal senso;

- **l'esistenza delle due sessioni è opzione attuabile anche con unica prova a livello nazionale** e lo sforzo produttivo da parte della Commissione all'uopo incaricata (che ha sempre lavorato gratuitamente) non ha certamente rilievo al fine di preferire l'opzione oggi in commento. Allo stesso tempo anche con una prova unica a livello nazionale può consentirsi di far partecipare gli studenti al quarto anno;

- soprattutto su veterinaria, ove il numero dei partecipanti è 5 volte inferiore a Medicina, non ha senso alcuno un sistema di questo tipo giacchè appena 13 mila partecipanti per 1000 posti a bando sono gestibili senza difficoltà alcuna.

Solo a valle, ammesso che tale sistema sia in grado di giustificare gli svantaggi dati dall'alea del bonus di equalizzazione, se ne contesta il concreto utilizzo giacchè non è dimostrato, stante il fatto che il CISIA e il Ministero non hanno consentito l'accesso a tali dati:

- se, come imponeva il tavolo tecnico, le batterie somministrate fossero di "*pari difficoltà e selettività, statisticamente garantita dal lavoro di calibrazione ex-ante ed ex-post su ciascun item impiegato per comporre le diverse versioni dei test*";

- se il coefficiente di facilità è stato ricavato grazie alla somministrazione di tale quesito per un eguale numero di volte e un campione omogeneo tra le due sessioni e in tesi anche tra partecipanti con analoga situazione di partenza che il Ministero, sulla base delle iscrizioni, poteva ricavare;

- se, a seguito della campionatura durante la sessione di aprile, quella di luglio abbia tenuto conto degli esiti della prima sessione;

- se, preso atto che la banca dati doveva rimanere segreta, stante l'ipotetica divulgazione della stessa, l'operazione di equalizzazione possa dirsi alterata.

Il diniego di ammissione, dunque, si è completamente modificato ed è passato dalla consapevolezza di non aver ottenuto un punteggio utile in una competizione uguale per tutti, ad un vero e proprio atto di "fidefacenza" che deve riporsi su CISIA e Ministero e sulle migliaia di domande propinate che in questi anni (e gli "esperti" si cimentavano solo su cinquanta quesiti) sono state caratterizzate da errori di impaginazione o battitura presenti da sempre in tutte le banche dati.

E ciò senza neanche una copertura legislativa piena che avrebbe dovuto consentire che, all'architettura di una prova di ammissione *ante* algoritmizzazione, si potesse aggiungere un incremento aleatorio, per quanto giustificato all'esito di un procedimento matematico (come invece avvenne nell'unico caso nella storia del concorso, e dei concorsi, ove al punteggio "vero" se ne aggiunge uno equalizzato). Si è voluto cambiare il numero chiuso con un "esperimento" per i soli corsi di medicina e veterinaria e non per tutti gli altri corsi di laurea obbligatoriamente a numero chiuso e disciplinati dall'art. 1 della legge 264/1999. Tutti gli altri corsi da Medicina Inglese, Professione Sanitarie, sino ai test per le Scuole di Specializzazione a Scienze della Formazione e Architettura continuano ad avere una selezione unica nazionale con unica prova.

Gli atti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati per i seguenti

MOTIVI

I. CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97, 33 E 34 COST. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. TRASFERIMENTO E MOTIVI DI SALUTE. VIOLAZIONE R.D. 1269/1938. CARENZA DI ISTRUTTORIA E PERPLESSITÀ. ECCESSO DI POTERE PER MANCATA PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI. VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE ONU. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO ALL'INCLUSIONE.

1. Come anticipato in fatto parte ricorrente ambisce ad immatricolarsi al corso di laurea in medicina veterinaria presso l'Università di Torino, sede per la quale si trova in posizione utile in graduatoria e ove ha già studiato in passato.

La ricorrente, tuttavia, in prima battuta si immatricolava presso la sede di Sassari ove risultava inizialmente prenotata. A seguito dell'iscrizione a Sassari la Pavanello, **non**

udente (è affetta da grave ipoacusia sensoriale), veniva a conoscenza della circostanza che presso l'ateneo sardo non avrebbe potuto usufruire di supporti necessari per l'abbattimento delle barriere sensoriali nello studio e, dunque, inoltrava, ad entrambi gli atenei e al MUR, istanza di assegnazione all'Ateneo di Torino. Presso l'ateneo torinese, difatti, potrebbe utilizzare ausili idonei per la propria disabilità (come si evince dal carteggio con l'Ateneo riportato in atti) che le consentirebbero di studiare a parità di armi con gli altri studenti. Ebbene, ad oggi, entrambi gli atenei si sono detti disponibili a rilasciare il nulla osta (rispettivamente in entrata e in uscita) per venire incontro alla situazione della ricorrente, respingendo tuttavia la richiesta della stessa in attesa del riscontro del MUR il quale, però, tace del tutto.

Il comportamento degli Atenei, i quali detengono anche una certa autonomia alla quale potrebbero ricorrere nel peculiare caso di specie, palesa una grave contraddittorietà in quanto da un lato affermano che non vi sono problemi per l'Ateneo a consentire "il trasferimento" della ricorrente dall'altro, invece, respingono la richiesta della Pavanello.

Ciò che si vuole sottolineare è che la richiesta della ricorrente non è mossa da motivazioni effimere ma dalla volontà della stessa di studiare nelle migliori condizioni possibili considerando la propria disabilità. Condizioni che non avrebbe a Sassari (ove l'unico strumento fornito è una app di trascrizione) e che, invece, avrebbe a Torino ove l'Ateneo mette a disposizione della studentessa un sistema di connessione del microfono del docente direttamente all'impianto cocleare e ai dispositivi mobili della Pavanello. In tal modo alla ricorrente sarebbe possibile seguire la lezione in tempo reale a interagire con il docente e con i colleghi, cosa che, invece, le sarebbe completamente preclusa con gli strumenti messi a disposizione a Sassari.

Ciò che la ricorrente ricerca, dunque, è solamente la possibilità della migliore formazione possibile a "parità di armi" con gli altri studenti.

2. La richiesta di iscrizione a Torino, effettuata anche ai sensi del comma 2 art. 9 R.D. 1269/1938 e ad oggi respinta nonostante la sussistenza di posti liberi e disponibili, è sorretta da importanti motivi di salute e di studio e supportata dai più basilari principi del nostro ordinamento, tra cui non discriminazione e diritto allo studio.

Quanto predetto riverbera nel vizio dell'eccesso di potere *subspecie* della figura sintomatica della ingiustizia manifesta, considerando la posizione peculiare e grave della ricorrente e meglio riportata nel fatto precedentemente esposto.

L'art. 9, commi 1 e 2, del citato R.D. afferma che *“Lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra Università o Istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 dicembre. Il rettore o direttore può in linea eccezionale accordare il congedo chiesto dopo il 31 dicembre, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi. Può egualmente il rettore o direttore accordare il congedo allo studente fuori corso, quando, a suo insindacabile giudizio, ritenga la domanda di trasferimento giustificata da gravi motivi”*.

Ebbene, è fuor di dubbio che nel caso di specie ricorrano motivi tali da giustificare le motivazioni della richiesta effettuata, eppure l'Amministrazione in violazione della suddetta normativa le nega il “trasferimento”.

Il T.A.R. del Lazio in una fattispecie analoga si è pronunciato con provvedimento n. 688/2016 R.G. in cui si deduce che *“Ritenuto che, impregiudicata ogni valutazione circa la sussistenza del fumus anche in relazione alla specifica contestazione dell'Ateneo resistente circa l'effettiva disponibilità di posti per il trasferimento di studenti ad anni successivi al primo, tuttavia, avuto riguardo all'eccezionalità della situazione in esame, sussiste il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile lamentato, in considerazione dei gravissimi motivi di salute attestati dai certificati medici prodotti dalla ricorrente; Tenuto altresì conto che la ricorrente, gravemente malata, aspira alla frequenza del secondo anno del corso di studi in medicina e, pertanto, si ritiene di poter scongiurare il pericolo evidenziato disponendone l'ammissione con riserva alla frequenza del corso di studi in esame”*.

La giurisprudenza è conforme nel ritenere che deve essere accolta la domanda di “trasferimento” nel caso di gravi e comprovati motivi connessi allo stato di salute del richiedente. Nel caso di specie è possibile richiamare una nota sentenza del T.A.R. della Sicilia ove si rammenta che: *“Il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti per le considerazioni che seguono. Ritiene il Collegio di dover*

ribadire quanto già evidenziato in sede cautelare con le precedenti ordinanze rimaste inappellata. Occorre premettere che la questione dedotta in giudizio attiene una ipotesi del tutto peculiare - differente dalle ordinarie domande di trasferimento - afferendo ad una “domanda di trasferimento giustificata da gravi motivi” connessi allo stato di salute del richiedente. Detta domanda, come già sottolineato nella precedente ordinanza n. 147/2018, può essere proposta anche dallo studente fuori corso, ai sensi del comma 2 art. 9 R.D. 1269/1938.[...]” alla quale si richiama per intero.

Trattandosi di ipotesi peculiare, differente da ordinarie domande di trasferimento e giustificata dallo stato di salute, l'istanza può essere proposta anche extra-bando.

Si impone pertanto un'ammissione con riserva o perlomeno un riesame della fattispecie *de qua*, considerando che presso l'Ateneo di Torino ci sono ancora posti liberi nonché in considerazione della circostanza che la ricorrente ha, materialmente, superato il test per l'iscrizione al corso di laurea e all'ateneo ove oggi chiede di immatricolarsi.

3. L'agere dell'Amministrazione, peraltro, viola i più basilari principi in tema di disabilità. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità mira a combattere le discriminazioni e le violazioni dei diritti umani. La convenzione rappresenta uno strumento, che segna valori e obiettivi per ampliare il grado di inclusione sociale del disabile individuando percorsi di istruzione e formazione intesi come momenti essenziali per la vita della persona disabile.

Ai sensi dell'art. 24 della convenzione, rubricato “educazione”, si individua quale scopo quello di realizzare il diritto ad una adeguata educazione, senza discriminazioni e su base di pari opportunità garantendo un sistema inclusivo finalizzato al pieno sviluppo del potenziale umano, dignità e dell'autostima. Tale convenzione, impone agli stati membri ad assicurare che venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno soggetto, garantendo loro la possibilità di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitarne la loro piena e uguale partecipazione. A tal proposito occorre in primo luogo evidenziare che non tutti Atenei italiani, mettono a disposizione i medesimi strumenti nei confronti degli studenti ipoudenti.

Come anticipato, la ricorrente prima dell'inizio delle lezioni, interloquiva con l'Ateneo di Sassari per prendere contezza degli strumenti messi a disposizione per i soggetti ipoudenti, al fine dell'inclusione degli stessi alle lezioni. Ella pertanto, prendeva contezza che gli ausili non erano in grado di garantirle un adeguato percorso di formazione e Istruzione. Diversamente, gli strumenti messi a disposizione dall'Università di Torino, Ateneo nel quale la ricorrente ha studiato nello scorso anno accademico si sono rilevati più che idonei alle esigenze di parte ricorrente. Tale elemento non può essere ignorata e l'agere dell'Amministrazione, evidentemente, viola la richiamata Convenzione ONU.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. N. 241/90 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL TAVOLO TECNICO, NOMINATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 24 SETTEMBRE 2021, N. 1095 E DELLA RISOLUZIONE APPROVATA IN DATA 15 FEBBRAIO 2022 DALLA VII COMMISSIONE PARLAMENTARE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) N. 7-00789. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO. DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

In sintesi, la scelta del Ministero di introdurre una procedura di equalizzazione, con cui al vero punteggio ottenuto dai concorrenti si aggiunge un "bonus" legato ad un procedimento matematico di equalizzazione, è illegittima perché:

sub a) priva di copertura normativa;

sub b) in violazione degli stessi lavori preparatori che per un verso giustificano il nuovo modello in ragione delle nuove possibilità di studio in vista della prova, per altro verso non dimostrano affatto di aver dato vita a *"pari difficoltà e selettività, statisticamente garantita dal lavoro di calibrazione ex-ante ed ex-post su ciascun item impiegato per comporre le diverse versioni dei test"*;

sub c) semplicemente non accettabile nell'ambito di una procedura competitiva, non essendo affatto inevitabile la scelta adottata anche rispetto ai benefici ottenuti.

Sub a) Come riportato in premessa la storia del concorso conosce un'unica variante alla valutazione oggettiva di tutti i candidati con identica prova nazionale ed unica data.

Con il D.Lvo. n. 21/08 si intervenne normativamente proprio in ragione della necessità di una copertura legislativa per introdurre un correttivo al punteggio. A fronte di una prova comunque unica a livello nazione ed uguale per tutti i candidati, si introdusse un ulteriore punteggio aggiuntivo (al massimo di 10 punti e dunque in linea di massima un bonus simile a quello di cui ci si occupa) in ragione del voto di diploma ottenuto e ulteriormente normalizzato sulla base dei percentili di estrazione territoriale del dato.

La scelta di agire a mezzo di meri provvedimenti ministeriali che, a ben vedere, non seguono neanche lo spirito di riforma dei lavori parlamentari (risoluzione e tavolo tecnico), è illegittima e va annullata.

È noto come secondo la Corte (n. 383/98) la riserva di legge in tema di accesso ai corsi universitari non è tale da esigere che l'intera disciplina sia contenuta in legge. Oggi però l'intera materia TOLC è gestita dal Ministero e dalle sue fonti secondarie senza alcun coinvolgimento, nei limiti costituzionali, delle nuove linee guida legislative.

La Corte spiega che *“il potere discrezionale del Ministro può essere esercitato solo se e nei limiti in cui da altre disposizioni legislative risultino predeterminati criteri per l'individuazione in concreto dei corsi universitari rispetto ai quali valgono esigenze particolari di contenimento del sovraffollamento. In breve, la disposizione censurata riconosce un potere senza precisarne le condizioni di esercizio. Perché essa possa ritenersi non incompatibile con la Costituzione sotto l'aspetto della riserva di legge, occorre interpretarla nel senso che il potere ch'essa afferma essere conferito all'amministrazione non sia libero e, perché esso non sia libero, occorre che la disposizione che lo riconosce sia integrata da altre determinazioni che lo circoscrivano”*. *“Affinché dunque il principio di riserva di legge nella materia in esame possa dirsi rispettato, occorre che il potere dell'amministrazione sia circoscritto secondo limiti e indirizzi ascrivibili al legislatore”* (n. 383/98).

L'evidenza che l'introduzione di un sistema con attribuzione di punteggi differenti da quello “classico” debba passare dal Legislatore è, come detto, già in atti e risale

addirittura ad un articolato **intervento legislativo del 2008, del 2011, e da due interventi legislativi del 2013²**.

La L. 264/99 prevede che al fine dell'accesso ai corsi di laurea di Medicina e Odontoiatria, i candidati siano sottoposti ad un test d'ingresso una "prova" con risultati certi e concreti, mediante la quale, come è sempre stato se non con le eccezioni predette e previste a livello legislativo, sia tangibile il punteggio attribuito ad ogni singola domanda in base alla risposta data o non data. Diversamente opinando non possono non ritenersi violati i principi di cui agli artt. 33 e 97 Cost.; nel caso di cui ci si occupa è stato introdotto un nuovo sistema, in alcun modo assimilabile a quello dei precedenti anni post bonus "maturità", ove non si raggiunge più un risultato concreto e astrattamente predefinibile, bensì si giunge ad un punteggio equalizzato nel quale confluiscono elementi estranei alla prova stessa, frutto anche di calcoli probabilistici e casuali. La prova odierna, dunque, in quanto priva di copertura legislativa è illegittima e, se non si ritiene di annullarla, va al più, utilizzata sulla base dei meri punteggi grezzi consentendo, come si vedrà, la massima attribuzione del bonus, come d'altra parte avvenne nel 2013.

Sub. b) Come accennato il sistema doveva imporre *“pari difficoltà e selettività, statisticamente garantita dal lavoro di calibrazione ex-ante ed ex-post su ciascun item impiegato per comporre le diverse versioni dei test”*.

Nella specie manca totalmente la verifica ex ante, giacché la somministrazione delle prove ha ottenuto un'equalizzazione solo ex post.

In altre parole le batterie somministrate non erano già tarate distinguendo per ogni candidato una divisione tra un numero di domande, per intenderci, facili, medie o difficili, ma abbiamo assistito solo ad una calibrazione ex post. Con esiti, peraltro, fallaci.

² Dapprima sul bonus da attribuire al punteggio del test non calmierato è intervenuto il D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, c.d. Decreto Legislativo "Fioroni". Tale riforma fu definitivamente avviata ad applicazione dal dicembre 2011, quando l'art. 8, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito nella L. 24 febbraio 2012, n. 14) ne aveva postergato l'introduzione; anche in tale occasione il Legislatore intervenne con un atto avente forza di legge. Il D.L., n. 104/13, fu poi pubblicato in data 12 settembre 2013 eliminando il bonus (l'equalizzazione) e ritornando al "vecchio" punteggio di base del test, salvo poi rivedere parzialmente il tutto in data 8 novembre, ma sempre con lo strumento della legge, ovvero con L. 8 novembre 2013, n. 128.

Sub. c) Siamo tutti d'accordo che l'oggettività assoluta è individuabile in una prova uguale per tutti e somministrata lo stesso giorno. Una prova *one shot*.

Che la prova sia annuale o biennale, che si facciano due prove l'anno o quattro ogni biennio, consentendo la partecipazione in più sessioni, il risultato oggettivo è sostanzialmente identico. Così come consentire la partecipazione sin dal quarto anno. A parere di chi scrive, dunque, non vanno confusi i piani e si cade in errore se si vuole scegliere tra una prova unica l'anno o due prove l'anno ma con plurime prove tutte diverse tra loro e contemperate dal sistema del Tolc. La scelta non è tra **una prova** con i quesiti uguali per tutti e **due prove** con quesiti diversi per ogni candidato. Una seconda prova l'anno sarebbe possibile anche con il "vecchio" test; dunque la scelta da compiere è tra un test uguale per tutti o differente per tutti con i punteggi delle prove che mutano in base ad un equalizzatore.

Difatti la prova a suo tempo creata dalla Commissione nazionale prevedeva una prova scelta e una di riserva. Non vi sarebbe ostacolo a formularne due e somministrarle una a febbraio ed una a luglio come oggi avviene. Da sempre il Ministero si è avvalso di un test "principale", che viene somministrato ai candidati, e di un test "di riserva", di uguale difficoltà rispetto al primo, da utilizzare in casi di prova suppletiva. Qualche esempio: nell'a.a. 2007/2008 il test di accesso di medicina (analogo a quella nazionale di veterinaria) fu ripetuto tramite prova suppletiva a Catanzaro, a seguito dell'annullamento delle prove negli atenei di Bari (poi revocata) e Catanzaro. A prove suppletive, inoltre, accedono da sempre i candidati con disabilità o con specifiche peculiarità a cui, ad esempio, non sono stati riconosciuti strumenti compensativi (tra le altre ord. TAR Lazio n. 3783/2019) inserendosi nella stessa graduatoria unica nazionale ma con una prova diversa con quesiti diversi. Alla c.d. prova di riserva, invero, si è giunti anche nell'ambito del concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione Medica (ord. TAR Lazio n. 8470/2019; sent. n. 5168/19) o, ancora, in via amministrativa nell'ambito del concorso per Dirigenti Scolastici del 2017 per i candidati della Regione Sardegna.

Ebbene, in tutti questi casi, i candidati valutati sulla base del “test di riserva”, proprio in ragione dell’uguale difficoltà della prova, vengono inseriti nella medesima graduatoria “a pettine”. Nel caso di cui si discute, invece, si è ritenuto di adottare uno strumento particolarmente macchinoso che, nei fatti, non ha garantito alcuna equità.

Sub. c1) L’obiettivo a cui miravano i lavori preparatori del Tolc, come si è visto, erano volti ad evitare l’effetto sorpresa. I candidati, si era immaginato, grazie al TOLC, avrebbero trovato una banca dati di esercitazione e misurazione e programmi specifici di studio così da ritrovare in seno all’esame quelle conoscenze studiate non solo perché fornite dal Ministero, ma persino fornite alle scuole che avrebbero integrato i loro programmi. Anche questo non è accaduto.

Ed allora a fronte di vantaggi inesistenti ha senso, o meglio, è legittimo sacrificare l’oggettiva valutazione di un test con domande uguali per tutti?

No. Categoricamente no. Soprattutto se questa valutazione vale sino a 7,32 punti che, in graduatoria, vogliono dire oltre 2.500 mila posizioni. Ad oggi l’immatricolazione o meno la decide il bonus e non il punteggio davvero ottenuto e ciò è inaccettabile.

Sub a), b) e c): gli effetti.

1. L’introduzione del bonus equalizzatore è illegittima per tutti quei soggetti che, all’evidenza, hanno ottenuto un bonus inferiore a chi, *a contrario*, ha potuto beneficiare al massimo di tale illogico sistema.

Stante il fatto che non può esservi la prova che parte ricorrente, ove avesse ricevuto la somministrazione dei quesiti che hanno generato il punteggio massimo di equalizzazione, avrebbe ottenuto lo stesso risultato, è illegittimo che non venga attribuito il bonus in maniera massima. Difatti, nel caso in cui venga individuata una domanda errata al candidato deve inevitabilmente attribuirsi il punteggio massimo ottenibile; allo stesso modo, in termini di dimostrazione di mancata chance ottenibile e di prova di resistenza, a parte ricorrente, deve attribuirsi il punteggio bonus che, taluni, hanno al massimo ottenuto.

Paradossalmente chi ha ricevuto determinate domande ha avuto la possibilità di ottenere punteggi più elevati in una graduatoria ove una manciata di punti può fare la differenza

dando vita al fatto che risulta *“palesamente illogico ed irrazionale un sistema che, di fatto, comporta una compressione del diritto allo studio dei più capaci e meritevoli a vantaggio di altri studenti meno capaci e meritevoli, sulla base non già quindi di parametri di formazione e di preparazione – quali sono quelli acclarati da un determinato punteggio conseguito in esito ad una prova unica - ma del mero caso fortuito, derivato”* dall’attribuzione di un bonus legato a fattori non totalmente dipendenti dallo sviluppo della prova somministrata al candidato (T.A.R. Bari, Sez. I, 23 agosto 2006, n. 3051). *“Ogni diversa opzione, essendo fondata sulla base del mero dato casuale, risulta illegittima nonché suscettibile di poter determinare effetti aberranti, quali quello subito dalla ricorrente, postergata rispetto a candidati che, all'esito dell'unica prova, hanno conseguito punteggi [veri]inferiori”* (n. 3051/06 cit.).

Così come statuito dal Consiglio di Stato con riguardo alle graduatori locali o nazionali per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina *“l’ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al [bonus di equalizzazione] e dal numero di concorrenti [che hanno risposto o meno a quelle date domande], ossia fattori non ponderabili ex ante”* (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541). Nel caso sottoposto al Consiglio di Stato l’irrazionalità ed il non riconoscimento del “merito secco” trova evidenza nel diverso punteggio sufficiente per accedere al medesimo corso di laurea all’esito della medesima prova; nella fattispecie in esame emerge in relazione all’attribuzione di un bonus decisivo ed impossibile da ottenere se non in ragione di fattori casuali. *“In tal modo non solo si lede l’eguaglianza tra i candidati, e il loro diritto fondamentale allo studio (diritto sancito anche dall’art. 2 del protocollo addizionale alla CEDU, Carta europea dei diritti dell’uomo (a tenore del quale “il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno”), atteso che i candidati non vengono ammessi in base al merito, ma in base a fattori casuali e aleatori, ma si lede anche il principio di buon andamento dell’Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l’esito della selezione dei migliori. Si determina, in definitiva, una ingiusta penalizzazione della aspettativa dei candidati di essere giudicati con un criterio meritocratico, senza*

consentire alle Università la selezione dei migliori; la scelta degli ammessi risulta dominata in buona misura dal caso. Sicché è violato anche il principio di ragionevolezza e logicità delle scelte legislative (art. 3 Cost.)” (Ibidem, Cons. Stato, Sez. VI, ord. Cit.).

1.2 La scelta del Ministero è, quindi, in contrasto con ogni criterio di proporzionalità e ragionevolezza anche con riguardo all’art. 2, par. 1, del protocollo addizionale alla CEDU, e per l’effetto dell’art. 117, comma 1, Cost. (violazione da parte dello Stato italiano degli obblighi internazionali). Secondo l’interpretazione data dalla Corte EDU le restrizioni devono perseguire uno “scopo legittimo”; non esiste un catalogo chiuso e predefinito di “scopi legittimi”, tuttavia le limitazioni, ad avviso della Corte, sono compatibili con l’art. 2, par. 1 citato solo se c’è una ragionevole relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541) che, nella specie, analizzando i concreti benefici ed i costi in punto di oggettività non vi sono.

2. In caso sostanzialmente identico, nel 2013, preso atto che l’attribuzione di bonus algoritmici scollegati dal merito concreto, dava risultati iniqui, intervenne il legislatore per abrogarli. In quel caso, peraltro, la prova era uguale per tutti ed il bonus maturità pesava al massimo 10 punti. Qui, invece, la prova era già diversa e, come detto e dimostrato, il bonus pesa sino a 7,32 punti che in graduatoria vogliono dire oltre 2.500 posizioni. In questo, come in quel caso, l’intera querelle giudiziaria si basava sui tentativi del Ministero di temperare il voto di diploma (qui del diverso test somministrato a tutti i candidati) con il sistema dei percentili. Oggi, come allora, parte ricorrente, nonostante abbia un punteggio vero (non calmierato) più alto di altri, non ottiene l’ammissione per non aver potuto scegliere la somministrazione di una prova diversa, con un punteggio calmierabile potenzialmente più alto.

3. La prova di resistenza.

Parte ricorrente ha raggiunto la posizione n. 1148 della graduatoria. Per spiegare perché parte ricorrente è lesa da tale scelta in maniera decisiva valga quanto segue. E’ inconfutabile che nessuno può sapere che punteggio avrebbe ottenuto parte ricorrente e gli altri concorrenti in graduatoria ove a tutti fosse stata somministrata la prova corretta.

Non disponendo, come accennato, di un campione adeguato su Veterinaria il dato è legato a quello di Medicina auspicando che, in accoglimento dell'istanza istruttoria (essendo rimasta inevasa quella d'accesso), possa correggersi l'eventuale dato di cui sopra. L'attuale ultimo ammesso presso l'Ateneo di Torino ha il punteggio di 56,86 e nei 7,32 punti bonus che, per mera casualità viene attribuito in funzione dell'equalizzatore, vi sono circa 2.567 candidati³ più del doppio rispetto ai posti banditi. In astratto, infatti, parte ricorrente, avrebbe potuto ottenere il massimo del punteggio bonus (7,32) e tutti gli altri pretendenti il minimo e finanche zero (0) non potendo affatto dimostrarsi che con una diversa prova, solo in tesi più facile, il risultato di quei candidati oggi ammessi, anche grazie ad un bonus più alto sarebbe stato analogo.

Per parte ricorrente, tuttavia, è già sufficiente l'attribuzione del valore massimo di equalizzazione che, senza aver concorso in alcun modo a tale scelta, gli è stato precluso di ottenere. La Pavanello infatti non ha affatto scelto o potuto scegliere una prova asseritamente più facile, ma ha solo subito tale imposizione dal sistema telematico di assegnazione della prova. Nel caso di specie sommando a parte ricorrente il punteggio di 4.87 (dato tra la differenza tra 38,58 - valore massimo del bonus/equalizzatore - e 33.71 - valore di equalizzazione di parte ricorrente -), l'istante con 63.58 punti si sarebbe potuta immatricolare in prima sede sin dal 5 settembre, ovverosia dalla prima pubblicazione della graduatoria quando a Torino di entrava con 60.19.

VETERINARIA ATENEO	PUNTEGGIO EQUALIZZATO	PUNTEGGIO VERO - BASE	BONUS	Punteggio ricalcolato con il massimo del bonus attribuibile	Soglia attuale ultimo ammesso per l'ateneo di Torino ⁴
TORINO	58,71 (pos. 1148)	25	33,71	63,58	56,86 (pos. 1557)

La predetta prova di resistenza vale anche in merito alle censure di cui al motivo successivo sub III.

Né possono esservi prove di resistenza più restrittive. È pacifico, infatti, ***“non potendo il giudice, fuori dai casi di giurisdizione di merito previsti dalla legge, sostituirsi all'Amministrazione nella discrezionalità valutativa, nell'ipotesi di contestazione di un punteggio comportante valutazioni discrezionali, la prova di resistenza ai fini della***

³ Dalla posizione n. 1392 con il punteggio di 55,49 alla posizione n. 3959 con il punteggio di 48,46.

⁴ A pag. 18 del presente atto è spiegata la modalità di calcolo della prova di resistenza.

verifica dell'interesse all'impugnazione, può essere ammessa solo se effettuata ipotizzando l'assegnazione del punteggio massimo a colui che impugna e minimo al controinteressato” (Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2001, n. 192).

In ogni caso, stante il fatto che è la scelta ministeriale ad essere caduta sul sistema del bonus di equalizzazione, trattandosi di un diritto costituzionalmente tutelato che, nella specie, è evidentemente leso dalla maldestra gestione della procedura concorsuale che ci occupa, non v'è dubbio che dovrà accedersi ad una lettura quanto più possibile garantista e favorevole a parte ricorrente che agisce per un diritto di rilevanza costituzionale. Il diritto allo studio, infatti, può essere legittimamente compresso solo a seguito di un procedimento di selezione legittimamente esperito; in difetto della correttezza di tale procedura il diritto si riespande e deve ricevere piena tutela, non potendo impedire di studiare a nessuno degli studenti in possesso dei requisiti per l'accesso ad un corso universitario (diploma di scuola superiore e idoneità comunque ottenuta nella prova selettiva per il superamento della soglia prevista nella *lex specialis*) ove manchi, come nella specie appunto, una selezione conforme a legge.

Se, come scontatamente sosterrà l'Amministrazione, il sistema di equalizzazione applica un modello matematico astrattamente corretto che statisticamente non avrebbe inciso sui complessivi risultati di concorso, è elemento che, francamente, interessa poco a parte ricorrente perché nello specifico, nella sua prova, tale questione ha inciso in modo determinante. A monte, dunque, pare proprio che tale modello matematico mal si attagli a prove come quelle che ci occupano, essendo davvero eccessivamente differenti i dati di partenza su cui applicare il modello ed essendo dimostrato che un'equalizzazione che è di oltre 7 punti copre, di fatto, il doppio dei posti banditi. La scelta di usare un modello matematico-statistico che, per sua stessa natura ha una matrice probabilistica ma non certa, peraltro, è in radice inammissibile ed inaccettabile per garantire in maniera assoluta, che nel caso che ci occupa, non vi sia stata violazione dei principi di *par condicio* che devono governare ogni procedura concorsuale.

3.1. Le ulteriori e diverse soluzioni e la conferma della legittimità dell'ammissione soprannumeraria.

L'esito delle prove e la conseguente graduatoria risultano dunque illegittimi; si tratta ora di stabilire le conseguenze derivanti da tale illegittimità. Ad avviso di questa difesa possono essere prese in considerazione tre ipotesi:

- a) l'integrale annullamento delle prove;
- b) l'integrale eliminazione del valore bonus previa rassicurazione dal Ministero che le prove fossero somministrate con analoga difficoltà astratta di partenza;
- c) l'annullamento della graduatoria ma ai meri fini della sua rielaborazione secondo criteri idonei a superare la riscontrata illegittimità delle prove stesse.

L'ipotesi sub a) è impraticabile, sia perché una simile soluzione non soddisferebbe se non in limitatissima parte le pretese di parte ricorrente (e infatti corrisponde a una domanda formulata nel ricorso solo in via denegata e subordinata); sia per gli effetti pratici che ad essa conseguirebbero, di cui non si può non tenere conto, e per evitare che il rimedio ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia (sostanziale azzeramento del primo anno del corso di laurea in questione per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e meritatamente collocati in graduatoria).

Anche l'ipotesi sub b) deve essere scartata posto che non vi è traccia di una valutazione ex ante di un livello di partenza eguale delle prove somministrate tanto che il meccanismo di equalizzazione ha dato valori di compensazioni importanti. Non è legittimo “*comparare prove di contenuto diverso e sostenute in condizioni diverse, dunque prove in realtà non comparabili tra loro*” (TAR Firenze n. 1108/2011).

Resta l'ipotesi sub c), che porta l'attribuzione a parte ricorrente del massimo bonus, anche se non lo ha effettivamente avuto o potuto avere, avendo ricevuto prove più facili. E' vero che questa soluzione, a fronte di una pluralità di ricorsi, può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella proposta da questa difesa appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi

prospettati con riferimento alle ipotesi sub a) e b). In realtà l'unico concreto svantaggio è quello derivante dall'ammissione in soprannumero dei candidati che risultino averne titolo una volta rielaborata la graduatoria sulla base del criterio prima enunciato; poiché peraltro è ragionevole ritenere limitato il numero di tali candidati, il danno derivante dal superamento del prefissato "numero chiuso" e dalle conseguenti maggiori presenze di studenti nelle aule e nei laboratori non appare tale da mettere in discussione la ragionevolezza e l'efficacia della soluzione prescelta.

III. SULLE DOMANDE DIVULGATE E SU ULTERIORI STORTURE DELL'ALGORITMO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.N. 241/90 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL TAVOLO TECNICO, NOMINATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 24 SETTEMBRE 2021, N. 1095 E DELLA RISOLUZIONE APPROVATA IN DATA 15 FEBBRAIO 2022 DALLA VII COMMISSIONE PARLAMENTARE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) N. 7-00789.

Il presente motivo è accompagnato nelle sue censure da una articolata perizia di parte (da ritenersi parte integrante del ricorso) sulle storture dell'algoritmo e del sistema del Tolc anche alla luce delle domande divulgate. In subordine rispetto al precedente motivo, ove si ritenga che il sistema di equalizzazione è correttamente introdotto, è illegittimo il suo concreto dipanarsi perché:

- pare appurato che le domande somministrate nella sessione di aprile siano state divulgate da studenti che vi avevano partecipato senza che, presone atto, Ministero e Cisia, le abbiano eliminate dalle successive batterie somministrate a luglio. In tal caso *“non occorre accertare [in che modo tale divulgazione abbia inciso], essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza. Allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina quindi una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse. [Si tratta di] una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013) e cioè un vizio derivante da una*

violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione” e che “determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità” (Cons. Stato, A.P. n. 26/2013; Sez. V, n. 1071/2000; III, 8 settembre 2014 n. 453). Al fine di evitare la divulgazione dei test, dunque, sarebbe necessario che gli stessi fossero somministrati ai candidati solo in un dato giorno e mai ripetuti nei successivi della stessa sessione o peggio ancora nella successiva. L'equalizzazione fermerebbe la propria analisi ai soggetti presenti in quella data “quotidiana sessione” e, pur avendo un campione più ristretto, si eviterebbe divulgazione;

- le batterie somministrate non erano affatto di “*pari difficoltà e selettività, statisticamente garantita dal lavoro di calibrazione ex-ante ed ex-post su ciascun item impiegato per comporre le diverse versioni dei test*”, tanto da aver assistito ad un valore di equalizzazione che snatura il senso del punteggio vero stravolgendolo. Non ha senso alcuno che un candidato abbia ottenuto – per fare un esempio riferito all'analogo TOLC MED, di 1,75 di punteggio “vero” giungendo a 31,35 di punteggio equalizzato, superando, largamente, la soglia minima di 10 ministeriale. A riprova che, se anche chi ha ottenuto il punteggio negativo ha largamente superato la soglia di 10, il Ministero non aveva affatto valutato tale circostanza, giacchè, altrimenti, non avrebbe introdotto tale soglia che, concretamente, tutti hanno largamente superato;

- non è dato sapere se il coefficiente di facilità è stato ricavato grazie alla somministrazione di X quesiti per un eguale numero di volte e un campione omogeneo tra le due sessioni e in tesi anche tra partecipanti con analoga situazione di partenza che il Ministero, sulla base delle iscrizioni, poteva ricavare. L'algoritmo di scelta della batteria al singolo candidato, dunque, avrebbe dovuto attribuire i quesiti sulla base di talune caratteristiche standard legate, quanto meno, al livello ipotetico di preparazione distinguendo tra studenti del quarto anno, del quinto o di anni successivi, mentre invece ciò non è accaduto;

- non è dato sapere se, a seguito della campionatura successiva alla sessione di aprile, con riferimento a quella di luglio, si sia tenuto conto della composizione e della difficoltà delle domande somministrate nella prima sessione;
- non è dato sapere se, i coefficienti di equalizzazione e il relativo punteggio equalizzato sono stati calcolati alla fine della sessione di aprile senza tenere conto della sessione di luglio e senza fornire una simulazione di come e se, in tal caso, poteva cambiare il punteggio bonus di parte ricorrente anche per comprendere l'interesse all'eventuale censura;
- non è dato sapere, al fine di comprendere eventuali fattori che hanno inciso negativamente sulla formula di equalizzazione, il numero di soggetti iscritti alla prova, che abbiano ottenuto un punteggio utile per l'ammissione e non abbiano presentato domanda di ammissione in graduatoria o pur presentandola non si siano iscritti nella sede assegnata al fine di verificare il caso delle c.d. *“partecipazioni-civetta preordinate non all'ammissione, ma alla cognizione dei quesiti somministrati e replicati in seconda prova allo scopo di orientare altri candidati al superamento più o meno garantito della prova stessa”* (così Decreto T.A.R. Lazio n. 6399/23). In tal senso, dunque, è illegittimo che la fase di equalizzazione non abbia tenuto conto di un possibile inquinamento del dato dettato da tale fattore e, ad esempio, dalla presenza dei soggetti del quarto anno che, se in astratto fossero tutti coloro a cui quella data domanda sia stata somministrata (ad eccezione di uno diplomato) è chiaro che costui otterrebbe un vantaggio, giacchè quella domanda appare essere assai difficile grazie agli errori dei soggetti di quarto superiore mentre, invece, non lo sarebbe stato, in tesi, se fossero anche di ultimo anno ed appena diplomati o già ad anni successivi di laurea;
- non è dato sapere se, preso atto che la banca dati doveva rimanere segreta, stante l'ipotetica divulgazione della stessa, l'operazione di equalizzazione possa dirsi alterata e, per verificarlo, non è stato concesso accesso a quante e quali domande siano state somministrate in maniera identica tra aprile e luglio per comprendere l'incidenza dell'eventuale fuga di notizie.

E' decisivo, dunque, che venga concesso accesso alla documentazione richiesta con la separata istanza ex art. 116 c.p.a. anche al fine di verificare l'interesse concreto alla censura. Se, difatti, si scoprisse che nessuna domanda già sottoposta ai candidati ad aprile sia stata replicata a luglio è evidente che parte delle censure sarebbero infondate. Prima ancora, dunque, che tramite le lungaggini dell'indagine penale emergano ulteriori elementi indiziari utili a dimostrare la circolazione di tali quesiti, andrebbe compreso l'entità del potenziale effetto che, solo in ragione del numero dei quesiti replicati è stimabile. Se questi ultimi, difatti, fossero stati doppiamente somministrati solo a soggetti non ammessi, è evidente che non vi sarebbe incidenza alcuna.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.N. 241/90 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

La stima del fabbisogno, secondo le indicazioni dell'Accordo Stato Regioni, dovrebbe consentire di bandire almeno **1248 posti (mentre solo 1048 sono quelli banditi)**. In disparte il fatto che, come si vedrà, tale stima del fabbisogno è errata ed irrealistica, quanto meno tali posti non potevano non essere coperti. Tali posti devono essere assegnati a parte ricorrente che ha spiegato apposito motivo, impugnando nei modi e termini di legge gli atti della procedura.

Si dimentica, infatti, che all'art. 1 della L.n. 264/99 la ragione della programmazione è data dal rispetto degli standard comunitari e non solo del fabbisogno (introdotto solo all'art. 3; ove si dispone che il M.i.u.r. provveda alla “determinazione annuale (...) del numero di posti a livello nazionale (...) sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”). Il senso della disposizione è “*ambivalente*” e rappresenta, a parere di chi scrive, una vera e propria valvola di sicurezza a tutela del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Ove il fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo (di matrice comunitaria e che tiene conto del settore privato, evidentemente) sia inferiore rispetto all'offerta potenziale del sistema universitario è evidentemente quest'ultima a prevalere, non

essendovi alcuna ragione per consentire la compressione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. L'istruzione erogata dagli Atenei risulterà conforme alle indicazioni ed agli standard imposti dal diritto comunitario ed il fabbisogno di professionalità totalmente (ma anche in maniera sovrabbondante, è indifferente ai fini della presente analisi e della *ratio* legislativa) soddisfatto. **Ove, al contrario, come oggi avviene**, il fabbisogno fosse superiore, dovendosi tutelare comunque il bene salute (superiore secondo C.G.E. Sez. Grande, 13 aprile 2010, C 73/08), anche il numero dei posti, in deroga agli standard minimi, potrebbe essere aumentato. Ecco che, dunque, i due beni costituzionalmente garantiti riescono a trovare differente tutela a seconda delle circostanze contingenti.

IV.1. Ammesso, dunque, che anche per Veterinaria ha senso guardare al fabbisogno giammai può bandirsi meno della stima oggi indicata in 1.248 (a fronte dei 1048 posti banditi).

Gli Atenei, come chiarito con la sentenza n. 5429/20 del Consiglio di Stato, dovevano essere sollecitati ad aumentare la loro offerta mentre qui, al contrario, il Ministero non ha affatto esercitato tale ruolo. Ed abbiamo visto, peraltro, che le deliberazioni di Ateneo, ove fornite, non danno affatto spiegazioni serie (e conformi a Legge) e reali delle loro capacità formative. A fronte di tali singolari confessioni e motivazioni, il Ministero - nonostante le norme “gli impon[gano] altresì di valutare l’«... offerta potenziale del sistema universitario (sulla scorta dei parametri posti al co. 2 - NDE), tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo...» (...), - **non può “predicare la supremazia dell’offerta formativa** (accogliendola acriticamente, *n.d.r.*) rispetto al fabbisogno, posto che è l’una che deve tendere verso l’altro, negli ovvi limiti della ragionevole duttilità organizzativa del sistema universitario in sé e del dialogo cogli altri attori istituzionali (Min. salute, Regioni, organi del SSN e dei SSR, ordini professionali, ecc.), e non viceversa” (Sez. VI, n. 5429/2020, cit.). Oggi, come allora, dunque, è evidente “l’assenza a priori di una puntuale istruttoria del MINISTERO per verificare se l’offerta fosse, o no, veritiera e congrua rispetto alle esigenze sottese al fabbisogno. In fondo, proprio l’interpretazione

propugnata da detto Ministero è confessoria d'un atteggiamento che, prediligendo un astratto ideale d'Università che deve formare i migliori laureati ed evitare affollamenti e dispersione scolastica, non rende giustizia né a se stesso (il Ministero deve sempre garantire che il sistema universitario raggiunga tali obiettivi in base alle risorse di volta in volta disponibili), né alle istanze sociali e professionali dei territori, né alle Università (le quali, pur nella loro autonomia, devono assicurare, tra l'altro, un'adeguata flessibilità organizzativa in continuo divenire nei servizi da rendere). E tal atteggiamento, a sua volta, denota pure come non vi sia stata quell'attento contemperamento paritario tra fabbisogno ed offerta formativa, tant'è che questa resta ancor oggi inferiore al documentato fabbisogno di medici e odontoiatri indicato nella Conferenza Stato-Regioni-Prov. auton." (Sez. VI, n. 5429/2020, cit.). **A contrario,** l'AGCM aveva già suggerito al Ministero come sollecitare gli Atenei in tale senso chiarendo che *"in sede di definizione del numero di posti disponibili da parte delle università con riferimento al problema delle esercitazioni, come dovrebbe essere considerata come necessaria l'adozione di un'organizzazione universitaria che ottimizzi l'utilizzazione delle poltrone odontoiatriche, permettendone l'uso da parte di più gruppi di studenti (prevedendo, ad esempio, anche turni per l'utilizzo della poltrona). Ciò permetterebbe corsi di laurea con un numero maggiore di studenti e quindi un maggiore confronto tra gli stessi, rendendo così possibile un miglioramento non solo della qualità dell'insegnamento ma anche dell'apprendimento";* dunque, dovrebbe essere onere degli Atenei. Vero che la giurisprudenza dell'Autorità citata è relativa ad altro corso di laurea, ma trattasi di principi ben applicabili al corso di laurea di veterinaria; si devono sfruttare al meglio le dotazioni esistenti, anche attuando adeguate rotazioni tra gli studenti. A fronte della mancanza di specifiche motivazioni e *"considerato che la dotazione tecnica risulta comunque necessaria per una parte dell'attività formativa, ossia per le esercitazioni pratiche, appare ragionevole ritenere che rapporti tra studenti e poltrone che prevedano una poltrona per uno studente non appaiono giustificati"*. I posti, dunque, per ciò solo, andrebbero raddoppiati ben potendo prevedersi (come dice l'AGCM e non noi) la turnazione.

IV.2. A monte, peraltro, ed a rendere ancora più ingiusto il numero dei posti bandito, vi è il fatto che lo stesso parametro del fabbisogno, che comunque come detto non è neanche rispettato, è stabilito a monte, per difetto, in maniera insensata. Vi è, infatti, un errore concettuale di fondo su cui la stima stessa si basa.

Proprio su Veterinaria ove la libera professione è un tratto decisivo del mercato non ha senso alcuno la restrizione rispetto alle indicazioni di Ateneo. E proprio su Veterinaria è intervenuta l'AGCM. Le scelte ministeriali diverse da tali vie che mai, almeno sino al 2015, avevano interessato il corso di laurea in Medicina, d'altra parte, sono state categoricamente stigmatizzate dalla giurisprudenza e dall'Agcm per i corsi di odontoiatria (nel 2009) e veterinaria (nel 2011) ove si è spesso bandito un numero di posti inferiori all'offerta di Ateneo. “L'Autorità osserva come, nell'ambito della procedura descritta per la determinazione del numero annuale di posti disponibili, sono compiute anche valutazioni che non risultano finalizzate a garantire l'adeguatezza dell'offerta formativa, come indicato dalla disciplina comunitaria e ricordato dalla Corte Costituzionale, ma che riguardano un diverso aspetto, ossia la situazione occupazionale. La prospettiva antitrust impone, quindi, un ripensamento sulla modalità di determinazione del numero dei posti universitari disponibili la quale dovrebbe fondarsi esclusivamente su valutazioni attinenti all'adeguatezza dell'offerta formativa universitaria, non potendo essere tenuta in alcuna considerazione l'analisi del fabbisogno di professionalità da parte del sistema sociale e produttivo, calcolato, peraltro, sulla base del solo fabbisogno proveniente dal solo Sistema Sanitario Nazionale”. “Ciò a cui dovrebbe mirarsi dovrebbe piuttosto essere l'ampliamento del numero di posti universitari, con il limite dell'adeguatezza della formazione universitaria, come ricordato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 283/1998 e conformemente alle direttive comunitarie” (AGCM, 21 aprile 2009, AS n. 516; 9 febbraio 2011, AS n. 803).

Per queste ragioni se, come oggi ha confessato (con la supponente convinzione di poterlo fare legittimamente) di fare il MIUR, possa essere consentito bandire quanti posti si vuole, senza alcun riguardo alle richieste degli Atenei (pari a 890 posti) e senza darne

contezza a chi partecipa al concorso denegando l'accesso anche a chi, come parte ricorrente, rientra nei posti che astrattamente dovevano bandirsi, non avrebbe senso alcuno né la sentenza della Corte costituzionale n. 283/1998, né l'intera L.n. 264/99. Ecco come, dunque, l'auspicato "accesso programmato" si è trasformato in "numero chiuso" sulla base di logiche e scelte totalmente differenti rispetto ai veri obiettivi del Legislatore del 1999 e antitetici rispetto ai principi costituzionali.

IV.3. *Il non senso della programmazione su Veterinaria.*

Odontoiatria e Veterinaria hanno in comune il fatto che il mercato non è affatto prioritariamente legato al pubblico ma al privato. L'indagine ANVUR conferma che il 71% del fabbisogno proviene dal libero mercato e solo il 29% dal pubblico. Che senso ha allora un'istruttoria compiuta in tal senso? Non disponendo dell'istruttoria di Veterinaria offriamo quella di Odontoiatria per capirne lo spirito.

La stima, difatti, è basata sul fabbisogno pubblico solo nazionale di odontoiatri mentre tutti sappiamo che per il 100% (o 95% come dice il tavolo tecnico) gli odontoiatri sono liberi professionisti. **E ciò nonostante non si tiene conto del fabbisogno privato e del mercato comunitario.**

Il tavolo di cinque anni fa (l'ultimo disponibile) inaugura i lavori con la dichiarazione del Prof. Renzo che *"sostiene che è necessario premettere che il 95% dei laureati esercita la professione in regime libero professionale...afferma, pertanto, che anche se il tavolo dovesse decidere che non si possono chiudere i corsi di laurea, di fatto l'ordine professionale ritiene il numero degli specializzati eccessivo"*. Secondo la rappresentazione di CAO FNM CeO, infatti, il fabbisogno di odontoiatri è pari a ZERO ragion per cui tutti gli Atenei dovrebbero chiudere ed il mercato rimanere in mano a chi ha già studi professionali più o meno avviati. Ma ciò solo per il bene degli studenti che devono avere "adeguate strutture" ove studiare.

IV.4. La sentenza del CDS sul fabbisogno comunitario (n. 4396/2013)

La stima nazionale è inoltre inadeguata non secondo questa difesa ma in conformità a quanto chiarito dal Consiglio di Stato. **Le stime del fabbisogno, infatti, sono state rese**

con riguardo SOLO all'ambito nazionale senza riferimento al mercato europeo

(Cons. Stato, Sez. VI, n. 4396/13).

****** ISTANZA EX ART. 116 C.P.A. E ISTRUTTORIA ******

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 22 E SS. DELLA L.N. 241/90. VIOLAZIONE DELLA L.N. 264/99 E DELL'ART. 24 COST.

1. Il MUR, a cui (oltre al CISIA), espressamente erano stati chieste le prove dei candidati ed i concreti dati di equalizzazione, non ha riscontrato l'istanza d'accesso. Quest'ultimo, ha inserito nei soli DD.MM. di programmazione in epigrafe l'inciso sopra riportato.

1.1. A differenza di quanto sostenuto dai DD.MM., nessuno degli atti rientra nell'esclusione di cui al citato art. 24, lett. c) L.n. 241/90. I numerosi accoglimenti circa l'onere di ostensione, nessuno appellato ed anzi eseguiti dal MUR, degli anni passati di cui si è dato conto, confermano tale assunto. Al fine di comprendere se il diritto allo studio di parte ricorrente possa essere "compresso" da una programmazione delle immatricolazioni conforme a legge è scontatamente necessario verificare in che modo il MUR abbia recepito le istanze degli Atenei (a cui si è già avuto accesso verificando in che modo sono state stimate le risorse), quelle della Conferenza Stato Regioni in sede di Accordo ed infine la sintesi che si tiene nell'ambito del tavolo tecnico. Negare l'accesso, negli anni precedenti sempre consentito dallo stesso Ministero, vorrebbe dire dimenticare l'esistenza di decine di contenziosi innanzi al G.A. e di diverse raccomandazioni dell'A.G.C.M., circa l'onere per tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, della corretta individuazione del numero dei soggetti ammissibili. Sulla base di tale teoria, difatti, il Ministero potrebbe decidere di bandire anche un solo posto (o nessuno) senza che tale scelta possa essere in alcun modo contestata in assenza di accesso agli atti del procedimento.

Con le sentenze del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 1082/18) e di codesto On.le T.A.R. Lazio (Sez. III, n. 7304/2017), inoltre, era già espressamente stato chiarito, con severa condanna alle spese del Ministero, che nulla poteva essere negato in fase di ostensione.

Non sono certamente atti di programmazione, inoltre, le “*copie dei verbali di correzione dei compiti degli istanti per mano del CINECA*” (ex multis T.A.R. Molise, Sez. I, 4 giugno 2013, n. 396).

2. Il CISIA, con nota in atti che si impugna, dal canto suo ha invece riscontrato in modo unico per tutti i candidati la richiesta di accesso sostenendo:

- che deve dimostrarsi il nesso di strumentalità rispetto alla richiesta;
- che ai sensi dell'allegato 2 del D.M. 1107/22 la banca dati è “*riservata e non pubblica coperta da diritto d'autore e la riservatezza della stessa è funzionale a garantire, con la necessaria solidità scientifica e statistica, l'analoga difficoltà delle prove somministrate ai partecipanti e, dunque, la salvaguardia dei principi di equità e pari opportunità di accesso, nonché la ripetibilità delle prove stesse nel tempo*”.

La posizione è giuridicamente non legittima.

2.1. Sulla non necessità di una verifica di strumentalità la giurisprudenza è più che maggioritaria. È sin troppo pacifico in giurisprudenza, difatti, che “*il partecipante ad una procedura selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti relativi alla stessa per poter verificare, sotto ogni rilevante profilo, la regolarità dello svolgimento. Ciò significa che la candidata ricorrente può accedere, non solo agli atti relativi alla sua posizione personale e ai documenti formati dalla Commissione esaminatrice (a partire dai verbali), ma anche agli atti, ai documenti, alle schede valutative, ai titoli, ecc., relativi agli altri partecipanti, in quanto soltanto ciò, evidentemente, può consentire un effettivo controllo sull'effettività del confronto competitivo e sulla giusta valorizzazione del merito individuale*” (T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 7 giugno 2021, n. 6718). A differenza di quanto apoditticamente sostenuto dal CISIA, dunque, “*il partecipante alla procedura comparativa ha titolo ad accedere ai documenti della procedura medesima, in quanto egli è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti. Il diritto di accesso non è meramente strumentale alla proposizione di un'azione giudiziale, ma assume un carattere autonomo rispetto ad essa. Ciò significa che il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche se l'interessato non può più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, in*

quanto l'autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti in un giudizio” (T.A.R. Napoli, Sez. VI, n. 5451/2018; Cons. St., sez. VI, 21 maggio 2009 n. 3147).

3. Totalmente errata è la tesi del Cisia secondo cui parte ricorrente non può avere accesso alla propria prova in quanto trattasi di proprietà coperta da diritto d'autore e quindi non accessibile. L'art. 22 della L. 241/1990 non esclude dall'accesso le prove di concorso ove funzionali a garantire la ripetibilità nel tempo. E' davvero sempre stato pacifico, dunque, che *“il diritto d'accesso riguarda qualsiasi documento amministrativo (art. 22 L. 241) anche se non relativo ad un procedimento in senso stretto ed anche se non formato dall'amministrazione”*, tanto che CGA n. 927/2007 ammette *“l'accesso anche alle risposte alle interrogazioni fornite dai terminali che accedono alle banche dati dell'amministrazione che materialmente appaiono sul video”*.

Il diritto di autore è tema mal sollevato giacchè la richiesta non è volta all'utilizzo delle prove agli stessi fini cui l'autore può sfruttarla ma, esclusivamente, ai fini defensionali. E' chiaro che parte ricorrente non ha alcun interesse a violare il diritto d'autore del CISIA ma non per questo, una volta somministratigli i quesiti, non ha diritto ad averne copia al fine di mostrare al Giudice l'eventuale erroneità degli stessi o la fallacità dell'intero sistema di equalizzazione.

Se, dunque, l'intero sistema TOLC è fondato sulla non ostendibilità delle prove neanche ai concorrenti, è scontato che CISIA e Ministero non hanno fatto i conti con L.n. 241/90 che, all'evidenza, non indica tra i documenti esclusi dall'accesso quelli delle prove di concorso. La Legge, difatti, in tema di accesso ai documenti amministrativi fissa un concetto di “documenti accessibili” di particolare ampiezza. Tale individuazione, volta ad una più efficace tutela non solo del diritto di difesa ex art. 24 Cost. ma anche del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, trova unico limite nell'art. 24 L. 241/1990. Tale disposizione, infatti, prevedendo l'esclusione del diritto di accesso nei casi di documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o divieto di

divulgazione altrimenti previsto dall'ordinamento, individua eccezioni rigorosamente circoscritte.

Il tema del diritto d'autore, dunque, è mal posto giacché si confonde la scontata non divulgabilità per fini diversi da quello cui l'accesso è qui preordinato (e dunque difensivo) da quello di diversa natura. Parte ricorrente, difatti, non ha chiesto la sua prova e quella degli altri al fine di prepararsi per il successivo concorso, ma al fine di difendere in giudizio la propria posizione.

Il diritto d'autore non limita l'accessibilità degli atti tanto che **Cons. St. sez. IV n. 5467/2007 ammette l'accesso del candidato di un pubblico concorso ai tests psico-attitudinali pure protetti da copyright e licenza d'uso in favore della società che li ha predisposti.** *“A norma dell'art. 24 della legge n. 241/1990, la natura di opera dell'ingegno dei documenti di cui si chiede l'ostensione non rappresenta una causa di esclusione dall'accesso. La disciplina dettata a tutela del diritto di autore e della proprietà intellettuale è funzionale a garantire gli interessi economici dell'autore ovvero del titolare dell'opera intellettuale, mentre la normativa sull'accesso è funzionale a garantire altri interessi ed in questi limiti va consentita la visione e l'estrazione di copia (TAR Puglia Bari, II, 13 febbraio 2013, n. 217). In altri termini, né il diritto di autore né la proprietà intellettuale precludono la riproduzione sic et simpliciter, ma solo la riproduzione che consenta uno sfruttamento economico e, non essendo l'accesso lesivo di tale diritto all'uso economico esclusivo dell'opera, l'ostensione va consentita nelle forme richieste dall'interessata (visione ed estrazione di copia)”* (TAR Marche n. 626/2015).

Senza l'estrazione, peraltro, sarebbe impossibile per il G.A. ogni valutazione (Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 marzo 2009; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1 dicembre 2011, n. 9469; T.A.R. Salerno, Sez. I, 17 maggio 2012, n. 935).

La scelta contrasta peraltro con l'art. 3 CAD che impone, a fronte della richiesta del cittadino, la trasmissione telematica dei dati richiesti.

4. A ciò si aggiunga che non è stato riscontrato l'accesso civico generalizzato nell'ambito del quale sono stati richiesti i documenti di seguito riportati e per la cui estrazione si insiste (anche in via istruttoria):

- la relazione del tavolo tecnico nominato con DM 24/9/2021, n. 1095, elaborata il 9/12/2021;
- la nota ministeriale 18 febbraio 2022 n. 25;
- copia di tutte le domande somministrate nelle sessioni di aprile e luglio 2023;
- copia, ove già accertato, del numero e delle domande somministrate tanto nelle sessioni di aprile quanto in quelle di luglio e del numero di volte che ogni quesito è stato somministrato ai candidati;
- la percentuale di equalizzazione (o coefficiente di facilità) di tutte le domande;
- la percentuale di equalizzazione delle eventuali domande ripetute nelle sessioni;
- la percentuale di equalizzazione (o coefficiente di facilità) massima, attribuita all'intera prova di un candidato, in ogni sessione del 2023;
- il coefficiente di equalizzazione (o coefficiente di facilità) minimo, attribuito all'intera prova di un candidato, in ogni sessione del 2023;
- per ogni quesito, l'indicazione del numero di volte in cui i candidati (complessivamente) hanno risposto correttamente, errato oppure omesso di rispondere al quesito;
- numero di candidati (campione di osservazione) su cui è stato calcolato il coefficiente di facilità dei singoli quesiti;
- indicazione della modalità di estrazione dei quesiti dal database e relativa assegnazione ai singoli test (criteri e modalità di formazione di ogni singola prova con meccanismo randomico);
- la risoluzione approvata in data 7 febbraio 2022 dalla VII Commissione parlamentare n. 7-00789;
- gli atti del procedimento con i quali il CISIA ha proceduto all'equalizzazione delle prove;
- copia dei verbali di correzione dei compiti degli istanti ed i compiti stessi somministrati agli istanti nelle sessioni di aprile e luglio 2023 con indicazione delle risposte ai quesiti considerate esatte dall'Amministrazione (risposta attesa) nonché le risposte ai quesiti riportate candidato (risposta data) nelle due prove;
- copia della graduatoria con indicazione, oltre al punteggio equalizzato, anche del punteggio "reale" ottenuto dagli stessi tanto con valore complessivo quanto distinto per aree di competenze delle domande;
- il dettaglio di calcolo del "punteggio equalizzato" della prova degli istanti per entrambe le prove sostenute;
- **per ciascun quesito somministrato**, la formula matematica di attribuzione del "coefficiente di facilità" (secondo quanto indicato nell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1107 del 24-9-2022) ed, in particolare: il numero dei partecipanti ai quali il quesito è stato somministrato; il periodo di calibrazione utilizzato; il numero di partecipanti che hanno risposto in modo corretto al quesito; il numero di partecipanti che hanno risposto in modo errato al quesito; il numero di partecipanti che non hanno risposto al quesito per entrambe le prove;
- **se differente rispetto al dato analitico di cui alla precedente richiesta, per ciascuna intera prova somministrata**, la formula matematica di attribuzione del "coefficiente di facilità" (secondo quanto indicato nell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1107 del 24-9-2022) ed, in particolare: il numero dei partecipanti ai quali la prova è stata somministrata; il periodo di calibrazione utilizzato; il numero di partecipanti che hanno risposto in modo corretto alla prova per intero somministrata; il numero di partecipanti che hanno risposto in modo errato alla prova per intero somministrata; il numero di partecipanti che non hanno risposto alla prova per intero somministrata;
- gli atti del procedimento, ove esistenti, riguardanti i test di anomalia post correzione sulle domande somministrate. Come è noto, dopo la correzione, la prassi internazionale di "testing" onera l'Amministrazione che ha somministrato la prova a verificare le risultanze "anomale" in base alle risposte date ai quesiti;

- le segnalazioni pervenute circa l'erroneità delle domande somministrate e i provvedimenti di conferma della correttezza di tali quesiti da parte della Commissione;

Su tali atti si ribadisce il diritto all'ostensione giusta sentenza del Consiglio di Stato n. 3357/22.

- copia di tutti gli atti del procedimento sulla base dei quali il M.U.R. ha provveduto alla determinazione a livello nazionale dei posti da bandire da parte dei singoli Atenei con particolare riferimento:

- *la rilevazione relativa al fabbisogno dallo professionista del medico veterinario per l'anno accademico 2023-2024 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale;*

- *l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, assunto al repertorio atti n. 149/CSR del 21 giugno 2023, sul documento recante "Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2023/2024 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni";*

- *i verbali da cui risultano "le risultanze del Tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'università e della ricerca del giorno 18 luglio 2023, con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria e Professioni sanitarie (triennali e magistrali), per l'anno accademico 2023/2024;*

- *il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;*

- *gli atti relativi all'attività istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art.3, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge n. 264/1999;*

- *ogni altro atto inerente il procedimento;*

- copia di tutte le richieste inviate dagli Atenei con i quali si indica il contingente massimo da poter bandire (c.d. schede CINECA ove sono indicati i parametri previsti dalla L. n. 264/99, aule, docenti, laboratori, etc.);

- linee guida ministeriali circa lo svolgimento della prova.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea (cfr. T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Solo in via subordinata si spiega domanda risarcitoria in termini economici stante i danni da mancata promozione e da perdita di *chance* subiti (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è assistito dal prescritto *fumus boni juris*.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di laurea in medicina Veterinaria presso l'Ateneo di Torino, alla quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento che, riguardando una solo studentessa, non procurerebbe alcun disagio organizzativo all'Ateneo che, tra l'altro, ha già manifestato un consenso ad accogliere la Pavanello.

L'urgenza della richiesta risiede nella circostanza che a breve avranno inizio le attività didattiche relative al corso di laurea de quo e dunque l'emissione del provvedimento richiesto consentirebbe a parte ricorrente di prendere parte alle suddette attività nella sede di Torino ove ha già studiato e ove possono assicurarle l'utilizzo di misure idonee all'abbattimento delle barriere sensoriali. Diversamente, in caso di non accoglimento della richiesta cautelare di iscrizione con riserva a Torino, la ricorrente perderebbe l'intero anno non potendo, nella sede di Sassari, sopperire alla mancanza di strumentazione adeguata alla sua disabilità.

Sul punto si consideri che per il corso di laurea per cui è causa vige il regime delle presenze obbligatorie; non maturare il prescritto monte ore di presenza comporta l'impossibilità per lo studente di sostenere i relativi esami di profitto. A fronte di una valutazione della domanda cautelare e dei suoi presupposti che, essendo in gioco il diritto allo studio costituzionalmente garantito è sempre, da venti anni, stata condotta, ritenendo, a fronte di elementi di fumus, *“in via cautelare garantito, allo stato, il proficuo inizio e svolgimento del corso di studi (...) ordinando all'Ateneo di immatricolare l'appellante al corso di laurea in medicina chirurgia presso la stessa Università”* (cfr. solo da ultimo ordd. nn. 1872 e 1879/19 citate anche dalla successiva giurisprudenza della Sezione – 23 maggio 2019, n. 2579/19), si auspica dunque un revirement rispetto alla nota posizione di codesta Sezione sulla valutazione della presente domanda cautelare.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si

chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati**, mediante pubblici proclami con modalità telematiche. **Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo e al M.U.R. nei rispettivi domicili ex lege e/o presso la difesa erariale** (in conformità al D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei diversi da quelli evocati e presenti nel D.M. impugnato quali attributari dei posti banditi a mezzo pec.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale - previo accoglimento della superiore istanza cautelare con ammissione in prima sede e istruttoria formulata sugli atti richiesti e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe anche nella parte in cui non consentono a parte ricorrente di immatricolarsi presso l'Ateneo di Torino e solo per quanto di interesse di parte ricorrente - Voglia annullare il diniego anche tacito di ammissione al corso di laurea in medicina Veterinaria presso l'Ateneo di Torino e, solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi.

Ai fini della dichiarazione relativa al contributo unificato si precisa che esso è dovuto nella misura di Euro 650,00.

Si chiarisce che, esclusa l'epigrafe (4 pagine), le istanze risarcitorie, cautelari e istruttorie e le conclusioni (34-42, 8 pagine), il presente atto è composto di n. 30 pagine e rientra dunque nei limiti dimensionali prescritti.

Roma, 2 novembre 2023

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1- bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti